



TRIBUNALE ORDINARIO DI BERGAMO

Seconda Sezione civile, delle procedure concorsuali ed esecuzioni forzate

DECRETO EX ART.14 QUINQUIES L.N.3/2012

Il Giudice

pronunciando sul ricorso ex art.14 ter L.n.3/2012 per la liquidazione del patrimonio
proposto da _____ in data 14.6.2022,
nonché l'integrazione depositata in data 17.6.2022;
ritenuta la propria competenza territoriale avendo la debitrice residenza in

considerato che la ricorrente deduce di versare in una situazione di
sovraindebitamento incolpevole, tale da essere irreversibilmente incapace di
adempiere regolarmente alle obbligazioni assunte;

preso atto che l'esposizione debitoria trae origine dal contratto di mutuo sottoscritto
nel 2009 dalla ricorrente congiuntamente al compagno per l'acquisto della casa
familiare; che la debitrice non è più riuscita a adempiere alle obbligazioni assunte a
seguito dell'abbandono della famiglia da parte del compagno, col quale negli anni
aveva costruito una famiglia con tre figli ad oggi minorenni;

osservato che a fronte di un indebitamento di circa € 200.640,46, secondo la
relazione dell'O.C.C. la ricorrente propone la liquidazione integrale del proprio
patrimonio rappresentato da un bene immobile costituente l'abitazione familiare in
catastalmente situato in _____ di
proprietà,

pendente di fronte all'intestato Tribunale, aggiudicato all'asta del 31.1.2022 per la somma di € 104.000,00, con termine per il saldo prezzo al 31.5.2022);

osservato che la ricorrente è altresì proprietaria di un'autovettura targata che secondo la relazione particolareggiata appare congruo escludere dalla procedura di liquidazione in quanto fondamentale per la debitrice per recarsi presso il luogo di lavoro, nonché di un conto corrente n. aperto presso banca con saldo al 31.12.2021 di € 3.142,49 sul quale viene accreditato lo stipendio;

osservato altresì che la ricorrente percepisce un reddito da lavoro dipendente di circa € 1.420,55 oltre la quota della cessione attualmente in essere di € 230,00 mensili, nonché una somma di € 100,00 mensili senza alcuna regolarità dall'ex compagno per il mantenimento dei tre figli minori (come liberalità e non in forza di una sentenza o altro titolo esecutivo);

tenuto conto che la documentazione prodotta è completa;

rilevato che non sussistono le cause di inammissibilità di cui all'art.7 comma II lett. a) e b) non rientrando la debitrice tra i soggetti di cui all'art.1 l.f. e non avendo fatto ricorso negli ultimi cinque anni ad uno dei procedimenti di composizione della crisi da sovraindebitamento;

osservato che la domanda di liquidazione è accompagnata dalla relazione particolareggiata del professionista nominato ex art.15 L.n.3/2012, dott. il quale dà atto delle ragioni che hanno determinato l'insolvenza della ricorrente, chiarisce che la debitrice non possiede altri beni personali oltre a quelli descritti e offerti in liquidazione, attesta la completezza e attendibilità della documentazione depositata a corredo della domanda;

preso atto che la documentazione prodotta ha consentito al professionista nominato di ricostruire la situazione debitoria e la situazione economico patrimoniale;

rilevato che risulta attestata la fattibilità della liquidazione del patrimonio della debitrice, che tuttavia sarà sufficiente a pagare solo in parte i crediti privilegiati ipotecari e totalmente quelli prededucibili;

rilevato che il contratto di finanziamento stipulato ad ottobre 2017 da con rata mensile di € 230,00, non è opponibile alla presente procedura secondo quanto previsto dal consolidato orientamento della Suprema Corte per cui la cessione dei crediti futuri in ambito concorsuale, anche se sia stata tempestivamente notificata o accettata ex art. 2914 c.c., n. 2, non è opponibile alla procedura posto che "la natura consensuale del contratto di cessione

di credito comporta che esso si perfeziona per effetto del solo consenso dei contraenti, cedente e cessionario, ma non anche che dal perfezionamento del contratto consegua sempre il trasferimento del credito dal cedente al cessionario, in quanto, nel caso di cessione di un credito futuro, il trasferimento si verifica soltanto nel momento in cui il credito viene ad esistenza e, anteriormente, il contratto, pur essendo perfetto, esplica efficacia meramente obbligatoria” (Cass. 17 gennaio 2012 n.551; Cass. 31 maggio 2005 n. 17590);

valutato che le spese del nucleo familiare, composto dalla debitrice e tre figli minori, così rappresentate possono ritenersi congrue e compatibili:

A.	Mensile
Vitto (€ 550 + € 108 merenda scuola 3 figli)	658,00 €
Carburante veicoli	150,00 €
Abbonamenti trasporti	90,00 €
Luce / Gas / Telefono (mensile)	149,00 €
Affitto	
Condominio	70,00 €
Sigarette	
Scuola e Sport (mensa, libri, materiale scuola)	125,00 €
Autoveicoli - gomme tagliando manutenzione	32,00 €
Rata Mutuo (inizio _____ scadenza _____)	
Rate altri finanziamenti - rientro conto corrente	
Tempo libero	
Altro (babysitter € 500-caldaia € 5, abbigliamento 4 persone € 100)	605,00 €
Totale mensile (A)	€ 1.879,00
B.	Annuale
Indicare la spesa delle seguenti voci	
Assicurazioni varie (auto, moto, casa, personali)	€ 300,00
Bolli veicoli	
Spazzatura	
Vacanze	
Scuola/Università (rette, libri, vacanze studio)	
Mediche (farmaceutiche, dentali, oculistiche)	€ 600,00
Totale annuale (B)	€ 900,00
Totale mensile (B1) = B/12	€ 75,00
Totale mensile (A+B1)	€ 1.954,00

considerato tuttavia che il ricorso alla procedura liquidatoria del patrimonio, con beneficio esdebitatorio finale, postula che una porzione dei debiti vada opportunamente pagata e pertanto il soggetto che accede al procedimento deve circoscrivere le spese correnti in funzione solutoria dei propri debiti: in tale ottica può porsi a carico della ricorrente quanto meno l'importo mensile di €230,00, corrispondente a quanto già da tempo volontariamente ceduto;

osservato altresì che, a tenore dell'art. 14-quinquies, comma 2, L.3/2012, nella procedura di liquidazione del patrimonio “Con il decreto di cui al comma 1 il giudice:

a) (...); b) dispone che, sino al momento in cui il provvedimento di omologazione

diventa definitivo, non possono, sotto pena di nullità, essere iniziate o proseguite azioni cautelari o esecutive né acquistati diritti di prelazione sul patrimonio oggetto di liquidazione da parte dei creditori aventi titolo o causa anteriore” (art. 14-quinquies, comma 2); esaminata l’imprecisa indicazione normativa di estensione del blocco delle azioni esecutive “sino al momento in cui il provvedimento di omologazione diventa definitivo”, posto che, difettando nella struttura del procedimento qualsivoglia provvedimento di omologa della liquidazione, il blocco non può che investire tendenzialmente la durata dell’intera procedura concorsuale, valutato che, a fronte della norma evocata, l’art. 14-novies, comma 2, subordina l’operatività effettiva del blocco in parola alle determinazioni del liquidatore, escludendo la legittimità di sospensioni *tout court* delle procedure esecutive in atto e facendo salva, piuttosto, la facoltà dell’organo concorsuale di subentrarvi subitaneamente, rinunciando ad avocare la vendita in sede concorsuale, considerato che la norma in esame prevede in particolare che “Se alla data di apertura della procedura di liquidazione sono pendenti procedure esecutive il liquidatore può subentrarvi”, secondo un meccanismo che mutua a pieno quello contenuto nell’art. 107, comma 6, l. fall.; considerato congruo anche in un’ottica di economia dei mezzi processuali, che il liquidatore subentri nella procedura esecutiva

pendente innanzi all’istesso Tribunale così da sfruttarne l’epilogo liquidatorio, anche al fine di incassare il ricavato della vendita già in programma, per distribuirlo nella sede concorsuale;

preso atto che il professionista nominato ha dichiarato di essere disponibile ad assumere la funzione di liquidatore dei beni, come richiesto altresì dal ricorrente, rilevato che è lo stesso art.15 comma VIII L.n.3/2012 che consente che sia nominato gestore della liquidazione l’Organismo di composizione della crisi e quindi il professionista che ne svolga le funzioni;

dichiara

aperta la procedura di liquidazione di

mediante la liquidazione del patrimonio disponibile, come ad oggi composto e ogni altro bene o credito che dovesse sopravvenire nel corso della procedura e sino alla chiusura della stessa nella titolarità della debitrice;

stabilisce la durata della presente procedura in anni quattro;

nomina liquidatore il dott.

dispone che sino al provvedimento di chiusura ex art.14 novies comma V L.n.3/2012 non sarà divenuto definitivo non possono, sotto pena di nullità, essere iniziate o proseguite azioni cautelari o esecutive – ad eccezione della procedura sopramenzionata che proseguirà per richiesta della debitrice - né acquistati diritti di prelazione sul patrimonio oggetto di liquidazione da parte dei creditori aventi titolo o causa anteriore alla data di presentazione della domanda ex art.14 ter L.n.3/2012; dispone che il liquidatore:

- proceda alla redazione immediata dell'inventario, alla redazione dell'elenco dei creditori, inviando la comunicazione di cui all'art.14 sexies L.n.3/2012,
- provveda alla formazione dello stato passivo ex art. 14 octies L.n.3/2012,
- predisponga un programma di liquidazione ex art.14 novies L.n.3/2012 entro trenta giorni dalla conclusione dell'inventario, organizzando la liquidazione dei beni tramite procedure competitive.

Dispone altresì che non possano essere proseguiti i versamenti a favore di
cessionaria di quota di stipendio della ricorrente.

Esclude dalla liquidazione ai sensi dell'art.14 ter, come prospettato nella relazione particolareggiata dell'O.C.C., l'autovettura targata in quanto indispensabile per la ricorrente per recarsi presso il luogo di lavoro e in considerazione del modesto valore economico della stessa.

Stabilisce ai sensi dell'art. 14 quinquies primo comma lett.f.) L.3/2012 che gli emolumenti mensili percepiti da sino trattiene dalla medesima per il mantenimento proprio e del nucleo familiare, con l'esclusione dell'importo di €230,00 che sarà versato alla procedura.

Dispone che della domanda della debitrice e del presente decreto sia data pubblicità con inserimento di succinto estratto sul sito del Tribunale di Bergamo.

Manda alla cancelleria per le comunicazioni di competenza al ricorrente e al liquidatore.

Bergamo, 6 luglio 2022

Il Giudice